

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

### Libro II - Dei delitti in particolare Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello Stato

#### **Art. 292-bis Circostanza aggravante (Abrogato)**

[La pena prevista nei casi indicati dall'[articolo 278](#) (offesa all'onore o al prestigio del presidente della Repubblica), dall'[art. 290](#), comma secondo (vilipendio delle forze armate), e dall'[art. 292](#) (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato), è aumentata, se il fatto è commesso dal militare in congedo.

Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice penale militare di pace.]